

# COMUNE di CASTELL'AZZARA

## Provincia di Grosseto

Convenzione per il servizio della gestione degli impianti sportivi comunali – **Dicembre 2021 – Dicembre 2023 -**

L'anno duemila\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la residenza Municipale del Comune di Castell'Azzara, Via Marconi n. 2, – 58034 Castell'Azzara (GR) ufficio Tecnico,

TRA

L'Ingegnere Fabrizio Casciani nato a Pitigliano (GR) il 11/11/1972, C.F. CSCFRZ72S11G716H, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castell'Azzara GR via Marconi 2 in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, codice fiscale e partita IVA 00124100538,

e \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Associazione Sportiva \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e Partita IVA \_\_\_\_\_

### PREMESSO

--Che con determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato disposto avviso indagine di mercato propedeutico alla manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali, comprensivo anche del presente schema di convenzione per il triennio 2021-2023;

-Che a seguito della procedura telematica su START, si è addivenuti

all'affidamento del Servizio in oggetto all'Associazione -

\_\_\_\_\_ .  
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART.1**

Il Comune di Castell'Azzara, come sopra rappresentato, concede all' \_\_\_\_\_ l'uso e l'esercizio degli impianti sportivi, costituiti da:

**a)** campo di calcio, spogliatoi, servizi igienici e locali di servizio, con tutti gli accessori impianti e pertinenze allo scopo destinato a: esercitazioni, allenamenti e manifestazioni sportive comprese le gare ufficiali di campionato di calcio di pertinenza della stessa Associazione Sportiva.

#### **ART.2**

La concessione avrà la durata di tre anni a decorrere da **Dicembre 2021 al Dicembre 2023**. È comunque consentita la facoltà del concessionario di recedere dal contratto per giusti motivi prima della scadenza previa comunicazione al Comune tramite PEC oppure con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima

#### **ART.3**

Il concessionario avrà facoltà di eseguire, previo assenso e sotto la sorveglianza del Comune, lavori di miglioramento ed installazione di nuovi impianti stabili, ma questi passeranno di proprietà del Comune senza l'obbligo per il medesimo di corrispondere indennizzi o rimborsi da qualsiasi genere. Gli impianti e le attrezzature non stabili resteranno di proprietà del concessionario.

#### **ART.4**

Il concessionario assume l'obbligo di provvedere alla custodia degli impianti consegnati e di quelli che potrebbero essere aggiunti dal Comune in ordine

all'articolo precedente, in modo che abbiano ad essere per tutta la durata della concessione conservati e alla scadenza riconsegnati in buono stato di manutenzione in relazione al tempo d'uso.

La manutenzione ordinaria fa carico al concessionario per tutto il periodo dell'anno, indipendentemente dallo svolgimento delle attività sportive praticate negli stessi, sotto la sorveglianza da parte del Comune, mentre quella straordinaria fa carico all'Ente proprietario.

Nel concetto di manutenzione ordinaria è compresa anche la falciatura e la semina dell'erba nel campo di gioco nonché l'innaffiatura sia del terreno di gioco che l'innaffiatura e la potatura delle piante e siepi poste ad ornamento del campo di calcio che la pulizia e la tenuta in ordine degli spogliatoi e dell'area esterna agli impianti. Sono comprese a carico del concessionario anche le spese di riscaldamento, di energia elettrica e dell'acqua.

Nel caso in cui il Comune rilevi la necessità che debbano essere eseguite opere di ordinaria manutenzione, interverrà prima verbalmente e, quindi, in caso di inadempienza per iscritto presso il concessionario che dovrà procedere nel termine prescritto. Il Comune si riserva il diritto di concedere occasionalmente l'uso dell'impianto a terzi (Associazioni, Enti, privati...), per manifestazioni compatibili con la pratica sportiva del gioco del calcio e per la conservazione del manto erboso del terreno di gioco, organizzate od autorizzate, previo accordo col concessionario circa le date e gli orari, compatibilmente con gli impegni del campionato federale, tornei o altre manifestazioni sportive organizzate dal concessionario e con l'intento di creare minor disagio possibile allo stesso concessionario.

Qualora il Comune conceda occasionalmente l'uso dell'impianto a terzi, non rientreranno nelle responsabilità della società concessionaria i danni eventualmente derivanti dalle iniziative espressamente autorizzate dal Comune a

norma dei precedenti articoli e, la sistemazione dell'impianto, compresa la pulizia degli spogliatoi sarà eseguita a cura del Comune. In tali casi la società concessionaria assicurerà gli orari di apertura e chiusura degli impianti previa esibizione della formale autorizzazione del Comune.

#### **ART.5**

Il concessionario assume di fronte al Comune la piena responsabilità di tutti i danni compresi quelli di responsabilità civile che potessero essere inferti agli impianti, anche da terzi, sia durante le esercitazioni, allenamenti, gare, giochi etc., *(si intendono escluse quelle fatte sull'impianto da enti e società autorizzate direttamente dal Comune)*; si impegna ad eseguire a proprie spese i lavori che di conseguenza fossero dal Comune ordinati per il ripristino e solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità come proprietario degli immobili, in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere a causa di lavori, esercitazioni sportive e per affluenza di pubblico. A tale scopo si obbliga sin da ora a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, trasmettendone copia al Comune.

#### **ART.6**

Il concessionario si impegna ad impedire che vengano imposte servitù oltre a quelle eventualmente già esistenti alla consegna, ed è obbligato a denunciare al Comune tutte le nuove servitù che si venissero a manifestare, siano esse o no turbative del libero possesso, sotto pena di danni e spese.

#### **ART.7**

L'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri funzionari, avrà diritto di accedere liberamente all'impianto suddetto in qualunque momento allo scopo di verificarne lo stato di conservazione, di pulizia, di decoro, di funzionamento, ed in generale dell'osservanza dei patti stabiliti.

#### **ART.8**

Per il godimento degli impianti il concessionario è tenuto a pagare al Comune un compenso annuo di € **600,00** da versare in unica soluzione entro il trenta novembre di ogni anno.

#### **ART.9**

Il Comune, in considerazione dell'uso pubblico degli impianti, del tipo di attività svolta dal concessionario e dell'estensione della stessa nei vari settori di competenza, all'impegno della stessa ad eseguire a propria cura e spesa le manutenzioni ordinarie degli impianti sportivi in argomento si impegna ad erogare al concessionario, annualmente un contributo di € 12.000,00, da corrispondersi mediante due rate semestrali posticipate di € 6.000,00 ciascuna.

Le spese per energia elettrica, acqua potabile e di irrigazione, combustibili, materiale vario e quant'altro necessari per ordinaria manutenzione ed utilizzo degli impianti restano a totale carico del concessionario.

#### **ART.10**

Nel caso di revoca della concessione per inadempienza a una delle norme contenute nella presente convenzione, il Comune ha il pieno diritto alla rifusione dei danni che si riscontrassero alla restituzione degli impianti. Sempre nel caso di revoca della concessione e qualora il contributo previsto all'articolo precedente sia già stato pagato, il concessionario è tenuto a rifondere al Comune quella parte percentuale di contributo per il quale non sia trascorso il periodo della manutenzione.

#### **ART.11**

È consentito al concessionario l'esercizio di attività pubblicitarie (cartelloni, scritte, radiofonia, ecc.); la vendita di alimenti e bevande all'interno dell'area di ubicazione degli impianti, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

**ART.12**

Per tutto quanto non esposto, si fa riferimento alle vigenti normative;

Letto, approvato e sottoscritto;

Il Resp. del Servizio Tecnico del Comune di Castell'Azzara

- Ing. Fabrizio Casciani - \_\_\_\_\_

Per L' Associazione \_\_\_\_\_

- Il \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_